

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA , DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI  
*Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche  
sociali e delle autonomie locali*  
Via Trinacria, n. 34/36 – 90144 PALERMO  
tf 091 7074256 - fax 091 7074739  
\*\*\* \*\*

Palermo, lì 07.03.2005

**Servizio 7° - Servizi Socio Assistenziali  
e del Volontariato**

**Prot. n. 309**

**OGGETTO:** Assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap grave. Anno scolastico 2004/05.

**CIRCOLARE N. 3**

**Ai Signori Sindaci  
dei Comuni dell'Isola**

Loro Sedi

**Alle Province Regionali**

Loro Sedi

e,p.c.

**All'Ass.to Reg.le Beni Culturali  
ed ambientali e della Pubblica  
Istruzione**

Palermo

**Agli Uffici Scolastici Regionali**

Loro Sedi

**Al C.S.A.  
Centro Servizi Amministrativi**

Palermo

**Alla Presidenza della Regione**

Palermo

**Agli Uffici Territoriali di Governo  
della Sicilia**

Loro Sedi

**Alle OO.SS. Regionali – CGIL-CISL-UIL**

Loro Sedi

**All'A.N.F.F.A.S.- Onlus Sicilia  
Via Nuova, 21**

Palermo

**Al Coordinamento Regionale per i  
diritti degli handicappati  
via Lombardia,4**

Palermo

*Regione Siciliana – Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali  
Dipartimento Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali  
Servizio 7 “Servizi socio-assistenziali del volontariato”  
Via Trinacria, n.34/36 – 90144 Palermo – tf. 091 7074256 - Fax 091 7074739*

A conferma delle direttive emanate da questo Assessorato nel biennio 2002/04 con circolare n. 16 del 13.12.02 e n. 15 del 7.11.03 a tutela del diritto allo studio di tutti i soggetti disabili a rimuovere ogni ostacolo per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti universitari, l'Assemblea Regionale Siciliana ha **approvato e ribadito** nel contesto della legge regionale n. 15 dello scorso 5.11.04, art. 22, la competenza dei Comuni singoli od associati e delle Province regionali ad erogare in aggiunta al servizio di trasporto dal domicilio alle strutture scolastiche, il servizio di assistenza igienico-personale ed altri servizi specialistici come già disposto dalle ll.rr. n. 68/81, n. 16/86 e 6/00.

In particolare, l'assegnazione di personale qualificato addetto all'assistenza igienico-personale è rivolta esclusivamente ad alunni non autosufficienti sul piano motorio od insufficienti mentali che non hanno il controllo degli sfinteri nel rispetto, di norma, del parametro di 1 operatore per ogni 4/5 soggetti con handicap grave.

Detto servizio **competete ai Comuni** per l'inserimento dei minori con handicap o svantaggio nella scuola primaria e secondaria di primo grado, con inserimento precoce anche negli asili nido e scuole materne, ed **alle Province regionali** per la frequenza delle scuole secondarie di 2° grado, **di altri istituti superiori ed universitari**.

Detta disposizione tende a superare l'incertezza delle amministrazioni locali al \1proseguito del servizio assicurato in questi ultimi anni in via sussidiaria per l'accertata indisponibilità delle istituzioni scolastiche in ogni contesto dell'Isola ad assegnare al servizio di aiuto personale collaboratori scolastici (ex bidelli) debitamente qualificati ed in numero sufficiente in applicazione dell'intervenuto accordo contrattuale del comparto che ricomprende detto impegno quale mansione aggiuntiva previo frequenza di apposito corso di formazione con contestuale diritto a retribuzione accessoria.

Difficoltà già segnalata in precedenza sia per il crescente numero di alunni con "h" frequentanti corsi di istruzione sia per il ridotto numero di collaboratori scolastici qualificati e disponibili, con costante allarme delle famiglie e delle Associazioni di solidarietà familiare che non ritengono detti operatori idonei allo svolgimento di mansioni di natura psico-relazionale avuto riguardo alla personalità ed al sesso degli alunni.

Trattasi, infatti, di mansione di natura specialistica che si aggiunge al quotidiano impegno dei collaboratori scolastici di provvedere alla vigilanza, all'accoglienza degli alunni, al ricevimento, a supporto dei servizi amministrativi e del corpo docente, a mantenere in ordine gli arredi e gli ambienti, nonché all'assistenza di base degli stessi alunni con handicap per l'accesso all'interno degli edifici e delle classi.

Lo stesso programma di formazione curato dagli uffici scolastici regionali con tempestività e nel limite delle risorse disponibili viene riferito, ha potuto soddisfare nello scorso biennio solo in minima parte il fabbisogno delle istituzioni scolastiche dell'intera Regione seppure diretto secondo gli obiettivi ministeriali a valorizzare il personale non docente come primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e comunicazione degli alunni portatori di handicap o con disagio posta comunque a carico dei medesimi enti locali.

In pratica, la riferita e recente disposizione legislativa regionale conferma la collocazione dell'assistenza di base in argomento tra **i servizi essenziali ed obbligatori non derogabili** che gli enti locali sono chiamati ad assicurare seppure di concerto ed a supporto, anche in via sussidiaria, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado affidandone l'erogazione a soggetti del privato sociale, stante la sua natura integrativa a carattere socio/educativo nel rispetto delle vigenti disposizioni e con **onere a carico dei propri bilanci**, ovvero con impiego di quota parte dei trasferimenti regionali annualmente assegnati a valere sul fondo ex art. 45 l.r. 6/97 a sostegno dello sviluppo economico-sociale, in assenza di specifico finanziamento regionale.

Rimane, tuttavia, impregiudicato l'obbligo per Comuni e Province di acquisire annualmente formale attestazione dei dirigenti scolastici sull'entità degli alunni con handicap frequentanti i singoli plessi, sulla gravità della disabilità sofferta, sul numero di collaboratori qualificati e disponibili, e sul fabbisogno di unità necessarie all'erogazione del servizio. Ciò a garanzia del pubblico erario ed a tutela del diritto all'istruzione degli alunni con handicap, quale diritto soggettivo di immediata esigibilità e costituzionalmente protetto a soddisfare le legittime aspettative delle famiglie con particolare riguardo all'età adolescenziale.

Il predetto servizio si inserisce, altresì, nell'ambito del progetto educativo integrato e personalizzato (P.E.I) cui gli enti locali sono chiamati a supporto del corpo docente, unitamente agli operatori dell'ASL ed ai familiari e con impiego di personale specializzato (artt. 12-13, l.104/92).

Si ricorda, infine, la gratuità dei servizi in argomento a prescindere dalla condizione economica delle famiglie (cfr. D.A. 867 del 15.4.03) e l'opportunità di pervenire, anche in ambito distrettuale o provinciale, ad una gestione associata tra Comuni e Province a ridurre l'entità della spesa, ad agevolare l'accesso agli istituti scolastici, a garantire l'omogeneità delle prestazioni, ad assicurare la continuità e la stabilità degli operatori impiegati, a promuovere la partecipazione e la fiducia dei familiari.

La riportata disposizione regionale non solleva, tuttavia, le Autorità scolastiche in indirizzo dall'obbligo di estendere ed accelerare i percorsi formativi dei collaboratori scolastici (art.46 -98/01 C.C.N.L.) al fine di dotare ciascuna istituzione di un adeguato contingente di personale formato riferendo al competente Ministero sui risultati raggiunti anche per una non esclusa revisione, di concerto con le parti sociali, del mansionario attribuito a detti operatori e non pregiudicarne il corretto impiego senza ulteriori ritardi od incertezze.

Il presente atto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Si chiede puntuale attuazione.-

**L'ASSESSORE**  
**(FIRMATO:On.le Avv. Raffaele Stancanelli)**